



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 30

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Agricoltura e  
produzione agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

94<sup>a</sup> seduta: martedì 4 febbraio 2020

Presidenza del presidente VALLARDI

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(810) *MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(918) *TARICCO ed altri. – Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(933) *BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3

(988) *Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . . 5

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.*

*I lavori hanno inizio alle ore 17,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(810) MOLLAME ed altri.** – *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

**(918) TARICCO ed altri.** – *Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

**(933) BERGESIO ed altri.** – *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810, 918 e 933, sospesa nella seduta del 14 gennaio scorso.

Comunico che sono stati presentati 118 emendamenti e un ordine del giorno riferiti al testo unificato, che saranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta.

Considerato che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è scaduto lo scorso venerdì 31 gennaio, propongo di rinviare a una successiva seduta la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, per consentire ai senatori, al Governo e al relatore di esaminare i testi.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 988, sospesa nella seduta del 14 gennaio scorso.

Comunico che sono stati presentati 68 emendamenti e due ordini del giorno, che saranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Considerato che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è scaduto lo scorso venerdì 31 gennaio, propongo di rinviare a una successiva seduta la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, per consentire ai senatori, al Governo e al relatore di esaminare i testi.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 17,40.*

ALLEGATO

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA  
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 810, 918, 933**

**G/810-918-933NT/1/9**

BERUTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo»,

premesso che:

alcuni professori del dipartimento per l'Economia e l'impresa (Di-sei) e del dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica (Disit) dell'Università del Piemonte Orientale, raccogliendo un appello dei sindaci dei piccoli comuni dell'Alto Monferrato, hanno messo elaborato un progetto finalizzato alla tracciabilità analitica del prodotto e all'eliminazione dei dubbi circa la provenienza del tartufo;

grazie a questo studio, potrebbe essere possibile individuare la provenienza certa del territorio del prodotto, e tutto ciò attraverso la creazione di una banca dati del DNA dei tartufi e l'analisi di microelementi chimici caratteristici delle tartufaie naturali della zona di raccolta;

tale innovazione consentirebbe una tracciabilità definita che gioverebbe sia ai consumatori che conoscerebbero l'esatta provenienza del prodotto che alle aziende oneste contro potenziali truffe;

la tracciabilità del prodotto consentirebbe anche di rilanciare il turismo di settore nei territori di produzione del tartufo,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a incentivare ricerche scientifiche finalizzate allo studio del DNA del tartufo.

**Art. 1.****1.1**

MOLLAME, ABATE

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) la promozione del tartufo italiano di qualità;».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «dal punto di vista ambientale, sociale ed economico,» inserire le seguenti: «a promuovere il tartufo italiano di qualità,».*

---

**1.2**

LONARDO, BERUTTI, CALIGIURI, SERAFINI, BATTISTONI

*Al comma 1 dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) la promozione del tartufo italiano di qualità;».

---

**1.3**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«g) tutela e valorizzazione della produzione di tartufi freschi e trasformati a livello nazionale.».

---

**1.4**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

*Al comma 2, sostituire le parole: «culturale, socioeconomico ed ambientale» con le seguenti: «ambientale, economico e socio-culturale.».*

---

**1.5**

MOLLAME, ABATE

*Al comma 2, dopo la parola: «cane» inserire le seguenti: «da tartufo».*

---

**1.6**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano».*

---

**Art. 2.****2.1**

TARICCO, BITI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) cane da tartufo: cane da lavoro addestrato alla cerca del tartufo;».*

---

**2.2**

TARICCO, BITI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera c), dopo la parola: «"tartufaio"» inserire la seguente: «, "cavatore"»;*

*b) alla lettera g) sopprimere le parole: «corpi fruttiferi dei»;*

*c) alla lettera h), sopprimere la parola: «convertibile».*

---

**2.3**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera m), sopprimere le seguenti parole: «o dalle province autonome di Trento e di Bolzano».*

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano,».*

---

### **Art. 3.**

#### **3.1**

MOLLAME, ABATE

*Al comma 1, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».*

---

#### **3.2**

BERUTTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. Il piano di filiera individua altresì gli interventi volti a incentivare la ricerca scientifica finalizzata allo studio del DNA del Tartufo per certificarne la sua autenticità.».*

---

### **Art. 4.**

#### **4.1**

LA PIETRA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art. 4. – 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Tavolo tecnico del settore del tartufo, con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo. I componenti del tavolo durano in carica tre anni.*

*2. Il Tavolo tecnico del settore del tartufo, di cui al comma precedente, è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, delle Organizzazioni professionali agricole, delle*



Federazioni e Associazioni Nazionali di tartuficoltori e tartufai, delle Organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di tartufo, dei Collegi e degli Ordini professionali agricoli, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle Università competenti per il settore.».

## 4.2

MOLLAME, ABATE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *dopo la parola: «forestali» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;*

2) *sostituire le parole: «con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo.» con le seguenti: «con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico, di monitoraggio, di promozione del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, nonché di valorizzazione culturale e turistica mirata in materia di tartufo.»;*

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Il Tavolo tecnico del settore del tartufo è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle federazioni e associazioni nazionali di tartuficoltori e tartufai, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di tartufo, di enti operanti nel campo del turismo, dei collegi e degli ordini professionali agricoli, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle facoltà universitarie competenti. I rappresentanti di cui al precedente periodo durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

1-ter. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque deno-

minati. L'istituzione del Tavolo tecnico non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*1-quater.* Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito l'Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato al fine di aggiornare le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.

*1-quinquies.* Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente, in numero non superiore a 5, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico competenti per le materie economiche e statistiche, non facenti parti dell'Osservatorio di cui al comma *1-sexies*. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

*1-sexies.* Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore, promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera del tartufo ai fini progettuali e la formazione degli operatori a vari livelli della filiera.

*1-septies.* Gli esperti dell'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, in numero non superiore a 5, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico che rappresentano gli enti di ricerca e le Università. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

*1-octies.* Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito anche l'Osservatorio permanente sulla qualità del tartufo, con il compito di promuovere il riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP) delle specificità tartufigene territoriali nonché di promuovere le attività di valorizzazione culturale e turistica mirata in materia di tartufo.

*1-nonies.* Gli esperti dell'Osservatorio permanente sulla qualità del tartufo, in numero non superiore a 5, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico che rappresentano gli enti operanti nel campo agroalimentare, della ricerca e del turismo. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

*1-decies.* In caso di necessità, la composizione dei suddetti Osservatori può essere integrata da esperti esterni al Tavolo tecnico. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dagli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane assegnate a legislazione vigente.»

**4.3**

MOLLAME, ABATE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola: «forestali» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;*

b) *sostituire le parole: «con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo.» con le seguenti: «con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico, di monitoraggio, di promozione del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, nonché di valorizzazione culturale e turistica mirata in materia di tartufo.».*

---

**4.4**

TARICCO, BITI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il decreto di cui al comma 1 definisce la composizione e le modalità di nomina ogni 3 anni del Tavolo tecnico, prevedendo il coinvolgimento anche delle associazioni nazionali di cercatori di tartufi, e la possibilità di avvalersi di un Osservatorio economico e di un Osservatorio scientifico. Ai partecipanti al Tavolo e agli Osservatori non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L'attuazione del presente comma non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-ter. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dagli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mediante le risorse umane assegnate a legislazione vigente.».

---

**4.5**

LONARDO, BERUTTI, CALIGIURI, SERAFINI, BATTISTONI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 svolge anche compiti di promozione e valorizzazione turistica mirata e coordinata del tartufo italiano tutto l'anno».

---

**Art. 5.****5.1**

MOLLAME, ABATE

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del piano di filiera di cui all'articolo 3».*

---

**5.2**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al comma 1, alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e province autonome»;*

c) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

d) *al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «delle province autonome».*

---

**5.3**

LA PIETRA

*Al comma 1, dopo le parole: «organizzazioni professionali agricole», inserire le seguenti: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».*

---

**5.4**

MAGORNO

*Al comma 1, dopo le parole: «organizzazioni professionali agricole» inserire le seguenti: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».*

---

**5.5**

BATTISTONI, CALIGIURI

*Al comma 1, dopo le parole: «organizzazioni professionali agricole», inserire le seguenti: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».*

---

**5.6**

TARICCO, BITI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) il piano di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di cui all'articolo 13, con l'obiettivo di conferire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), la funzione di guida del bosco e di curatore dell'equilibrio naturale;».*

---

**5.7**

MAGORNO

*Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) le parole da: «L'estensione massima» fino a: «superiore i 3 ettari» sono soppresse;*

*b) le parole: «500 metri» sono sostituite dalle seguenti: «30 metri».*

---

**5.8**

TARICCO, BITI

*Al comma 3, sostituire le parole: «distanza massima» con le parole: «distanza minima».*

---

**5.9**

MOLLAME, ABATE

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «distanza massima» con le seguenti: «distanza minima».*

---

**5.10**

TARICCO, BITI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Nel piano regionale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono previste per gli imprenditori agricoli professionali, nella forma di società semplice, società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata o ditta individuale, e per i coltivatori diretti, nonché per le gestioni consortili su terreni in proprietà o con contratti d'affitto regolarmente registrati, ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale, deroghe alle limitazioni previste dai commi 2 e 3 al riconoscimento di tartufaia naturale controllata. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio provvedimento, nel rispetto del quanto disposto dal decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9, ne definiscono condizioni e modalità.».

*Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie controllate, nonché le modalità di tabellazione.».

---

**5.11**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«Solo gli imprenditori agricoli professionali, nella forma di società semplice o ditta individuale, e i coltivatori diretti possono avanzare una o più istanze di riconoscimento di tartufaia controllata, diversamente da quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.».

---

**5.12**

MOLLAME, ABATE

*Al comma 4, sostituire le parole: «società semplice o ditta individuale,» con le seguenti: «società semplice, ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice o società a responsabilità limitata,».*

---

**5.13**

BATTISTONI, CALIGIURI

*Al comma 4, dopo le parole: «e coltivatori diretti», inserire le seguenti: «nonché le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata.».*

---

**5.14**

LA PIETRA

*Al comma 4, dopo le parole: «e coltivatori diretti», inserire le seguenti: «nonché le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata.».*

---

**5.15**

MAGORNO

*Al comma 4, dopo le parole: «e coltivatori diretti» inserire le seguenti: «nonché le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata.».*

---

**Art. 6.****6.1**

MOLLAME, ABATE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sopprimere le parole: «(o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo banco di Acqualagna)»;*

b) *alla lettera b) sopprimere le parole: «(o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto)».*

---

**6.2**

MAGORNO

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

- i. *Alla lettera a) le parole: «(o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna)» sono soppresse;*
  - ii. *Alla lettera b) le parole: «(o anche tartufo nero di Norcia e di Spoleto)» sono soppresse.*
- 

**6.3**

TARICCO, BITI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *all'alinea, sostituire le parole: «tartufo banco di Acqualagna» con le seguenti «tartufo bianco di Acqualagna»;*
  - b) *alle lettere d), e) e f), sostituire la parola: «varietà» con la parola: «forma»;*
  - c) *ovunque ricorra, sostituire la parola: «Vitt.» con la seguente: «Vittad.».*
- 

**6.4**

MOLLAME, ABATE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Le denominazioni volgari "tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna" di cui al comma 1, lettera a), e "tartufo nero di Norcia o di Spoleto" di cui al comma 1, lettera b), non costituiscono denominazioni legali di vendita.».*

---

**Art. 7.****7.1**

LA PIETRA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*– dopo le parole: «nei boschi», inserire le seguenti: «non coltivati»;*



– *sopprimere le parole:* «e lungo i corsi d’acqua».

---

## 7.2

MOLLAME, ABATE

*Al comma 1 sostituire le parole:* «nei terreni non coltivati,» *con le seguenti:* «nei terreni abbandonati o incolti, come definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,».

---

## 7.3

LA PIETRA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «non coltivati,» *con le seguenti:* «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso,».

---

## 7.4

BATTISTONI, CALIGIURI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «non coltivati» *con le seguenti:* «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso.».

---

## 7.5

MAGORNO

*Al comma 1, le parole:* «non coltivati» *sono sostituite dalle seguenti:* «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso.».

---

**7.6**

TARICCO, BITI

*Al comma 1, sostituire le parole: «, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua» con le seguenti: «e nelle aree demaniali».*

---

**7.7**

MOLLAME, ABATE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate devono essere obbligatoriamente tabellate.»;

b) *al comma 4:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «tartufaia naturale controllata» aggiungere le seguenti: «o della tartufaia coltivata»;*

2) *al secondo periodo, dopo le parole: «tartufaia naturale controllata» aggiungere le seguenti: «o della tartufaia coltivata»*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: «apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di».*

---

**7.8**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «o provincia autonoma»;*

b) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano,».*

---

**7.9**

TARICCO, BITI

*Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le tabelle non sono sottoposte a tassa di registro.».*

---

**7.10**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

*Sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *al comma 6, sostituire le parole: «delle norme vigenti», con le seguenti: «della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e successive modificazioni ed integrazioni»;*

2) *al comma 7, aggiungere in fine, le seguenti parole: «se svolte nei fondi in conduzione.».*

---

**7.11**

MAGORNO

*Al comma 7, le parole: «Le attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi» sono sostituite dalle seguenti: «Le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte dai tartuficoltori, finalizzate alla conoscenza del territorio ed all'educazione della corretta raccolta dei tartufi.».*

---

**7.12**

LA PIETRA

*Al comma 7, dopo le parole: «ai fini turistico-ricreativi», inserire le seguenti: «, esercitate dagli imprenditori agricoli.».*

---

**Art. 8.****8.1**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «La tabellazione è sempre obbligatoria qualora la tartufaia coltivata sia in prossimità di terreni boschivi o possa confondersi con un bosco.».*

---

**8.2**

TARICCO, BITI

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufoie controllate, nonché le modalità di tabellazione.».

---

**8.3**

LA PIETRA

*Al comma 2, dopo le parole: «di revoca delle tartufoie controllate», inserire le seguenti: «, la durata del riconoscimento».*

---

**Art. 9.****9.1**

LA PIETRA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure per il rilascio e per la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufoia naturale controllata, nonché la durata dello stesso riconoscimento».

---

**9.2**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**9.3**

TARICCO, BITI

*Al comma 2, sostituire le parole: «devono avere durata massima di 5 anni» con le seguenti: «hanno una durata di 5 anni rinnovabile».*

---

**9.4**

MOLLAME, ABATE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano di gestione deve prevedere una percentuale minima di piante micorizzate certificate da introdurre nella tartufaia, nel rispetto di quanto stabilito nel piano regionale del tartufo di riferimento.».*

*Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) provvedono a definire i requisiti minimi dei piani di gestione di cui all'articolo 9, anche con riferimento alla indicazione della percentuale minima di piante micorizzate certificate da introdurre nella tartufaia naturale controllata;».*

---

**9.5**

TARICCO, BITI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie controllate, nonché le modalità di tabellazione.».*

---

**Art. 10.****10.1**

MOLLAME, ABATE

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, per la raccolta di tartufi nelle tartufaie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e h), per la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie coltivate.»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le tartufaie naturali controllate gestite dai consorzi, se contigue, non superano l'estensione di 15 ettari.».

---

**10.2**

LA PIETRA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La possibilità di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie, da parte del conduttore delle aziende agricole e degli affittuari, deve essere esercitata nel rispetto del contratto di affitto ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale.».

---

**10.3**

DE BONIS

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La possibilità di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie, da parte del conduttore delle aziende agricole e degli affittuari, deve essere esercitata nel rispetto del contratto di affitto ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale.».

---

**10.4**

BATTISTONI, CALIGIURI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La possibilità di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l’impianto di nuove tartufoie, da parte del conduttore delle aziende agricole e degli affittuari, deve essere esercitata nel rispetto del contratto di affitto ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale.».

---

**10.5**

MAGORNO

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. La possibilità di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l’impianto di nuove tartufoie, da parte del conduttore delle aziende agricole e degli affittuari, deve essere esercitata nel rispetto del contratto di affitto ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale.».

---

**Art. 11.****11.1**

LA PIETRA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

– *al comma primo:*

a) *dopo le parole: «nei boschi», inserire le seguenti: «non coltivati»;*

b) *sopprimere le parole: «e lungo i corsi d’acqua»;*

– *sopprimere il comma ottavo.*

---

**11.2**

TARICCO, BITI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e lungo i corsi d'acqua».*

---

**11.3**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

c) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**11.4**

MAGORNO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Nelle tartufaie controllate e coltivate il diritto di ricerca e raccolta è riservato al tartuficoltore, ai coadiuvanti membri della propria famiglia e ai lavoratori regolarmente assunti per la coltivazione del fondo».

---

**Art. 12.****12.1**

TARICCO, BITI

*Al comma 1, dopo la parola: «chiamato» inserire la seguente: «zappino,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «L'elenco completo delle tipologie di attrezzi utilizzabili è in ogni caso definito dalle regioni e province autonome nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c).».*

---



**12.2**

TARICCO, BITI

*Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «qualora lo si ritenga opportuno e, comunque,».*

---

**12.3**

TARICCO, BITI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**12.4**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) sostituire il comma 5 con il seguente:

«Sono considerati tartufai hobbisti coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'art. 13 e sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell'art. 22. I tartufai hobbisti sono soggetti a limiti di raccolta stabiliti in 400 g di tartufo e, qualora si tratti di tartufo bianco, tale limite si abbassa a 100 g. Si considera entro i predetti limiti l'ultimo tartufo raccolto, qualunque peso abbia.»;

2) sostituire il comma 6 con il seguente:

«Sono considerati tartufai commerciali occasionali coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'art. 13, sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell'art. 22 ed hanno versato il sostituto d'imposta previsto dai commi 692-697 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. I tartufai commerciali occasionali non hanno limitazioni alla raccolta.»;

3) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«7. Sono considerati tartufai professionisti coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'art. 13, sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell'art. 22 e sono titolari di partita IVA, la cui attività ricade nella categoria ATECO 02.30. I tartufai professionisti non hanno limitazioni alla raccolta.

8. I tartufai commerciali occasionali ed i tartufai professionisti devono esibire, a richiesta, rispettivamente: la ricevuta del versamento del sostituto d'imposta previsto dai commi 692-697 della Legge 30 dicembre

2018, n. 145 oppure il certificato di attribuzione del numero di partita IVA oppure la visura aggiornata rilasciata dalla Camera di Commercio.».

---

**12.5**

LA PIETRA

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I tartufai abilitati ai sensi dell'articolo 13 e in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto dall'articolo 22 della presente legge, possono raccogliere giornalmente una quantità massima di tartufo pari a 300 grammi. Non vi sono limitazioni di peso per un singolo tartufo».

---

**12.6**

MOLLAME, ABATE

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le limitazioni espresse in grammi di cui al comma 5 non si applicano ai casi in cui il peso, in misura superiore, sia riferibile ad un unico tartufo.».

---

**12.7**

DE BONIS

*Sopprimere il comma 6.*

---

**12.8**

BATTISTONI, CALIGIURI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**12.9**

MAGORNO

*Sopprimere il comma 6.*  
\_\_\_\_\_**12.10**

LA PIETRA

*Sopprimere il comma 6.*  
\_\_\_\_\_**12.11**

TARICCO, BITI

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. I tartufai professionali ed i raccoglitori in via occasionale di tartufi in regola con il pagamento del contributo ambientale di cui all'articolo 22, non sono soggetti a limitazioni quantitative nella raccolta.

6-bis. I tartufai professionali ed i raccoglitori occasionali, oltre alla ricevuta ambientale, devono esibire rispettivamente: i primi, il certificato di attribuzione del numero di partita iva oppure la visura aggiornata rilasciata dalla Camera di Commercio; i secondi la ricevuta del versamento del sostituto d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 692-697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

  
\_\_\_\_\_**Art. 13.****13.1**

LA PIETRA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma primo dopo le parole: «raccolta del tartufo deve», inserire le seguenti: «frequentare un apposito corso di formazione e»;*
- *dopo il comma primo inserire il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti minimi dei corsi di formazione, di cui

al precedente comma, istituiti a livello nazionale e regionale allo scopo di migliorare le conoscenze nel settore dei soggetti che si sottoporranno all'esame, ma anche degli operatori ai vari livelli della filiera.».

---

### 13.2

MAGORNO

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, dopo le parole: «tartufo deve», inserire le seguenti: «frequentare un apposito corso e»;*

b) *Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti minimi dei corsi di formazione che sono istituiti a livello nazionale e regionale allo scopo di migliorare le conoscenze nel settore sia dei soggetti che si sottopongono all'esame, sia degli operatori ai vari livelli della filiera.».

---

### 13.3

TARICCO, BITI

*Al comma 1, dopo le parole: «deve sottoporsi» inserire le seguenti: «, previo propedeutico corso di formazione».*

---

### 13.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «e dalle province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**13.5**

MOLLAME, ABATE

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

*«b-bis) la cultura e la conoscenza del tartufo inteso come sentinella dell'ecosistema;»;*

*b-ter) i principi di gastronomia sull'utilizzo dei tartufi;*

*b-quater) la botanica e il riconoscimento degli ecosistemi del bosco;*

*b-quinquies) la micologia;*

*b-sexies) i doveri e le responsabilità, anche di tipo etico ed ambientale, del tartufaio o del raccoglitore di tartufo, quale custode del bosco e protettore degli ambienti tartufigeni;».*

---

**13.6**

LONARDO, BERUTTI, CALIGIURI, SERAFINI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. È fatto obbligo di frequenza di un corso di formazione professionale di almeno sei ore per integrare conoscenze di base di:*

*a) botanica e riconoscimento degli ecosistemi del bosco;*

*b) micologia;*

*c) eticità del tartufo e sua narrazione;*

*d) conoscenza ed utilizzo dei tartufi in cucina;*

*per ottenere la qualifica professionale di Custode del bosco e l'iscrizione in apposito albo professionale che verrà istituito con apposito provvedimento.».*

---

**13.7**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«7. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il registro dei "Custodi dei boschi da tartufo" e le relative modalità di abilitazione. Tale figura professionale ha il ruolo di diffondere la cultura della gestione attiva dei boschi per la salvaguardia del tartufo in ambiente naturale.».*

---

---

**Art. 14.****14.1**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**Art. 15.****15.1**

TARICCO, BITI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono, per esigenze connesse agli andamenti stagionali, modificare i periodi di cerca e raccolta, in ogni caso non anticipandoli, e comunque rispettando due periodi di fermo biologico, tra il 15 aprile ed il 15 maggio, e tra il 15 agosto ed il 30 settembre di ogni anno. I due periodi di fermo biologico di cui al precedente periodo sono modificabili, per esigenze connesse agli andamenti stagionali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previo accordo in Conferenza Stato-Regioni.».

---

**15.2**

TARICCO, BITI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**Art. 16.****16.1**

MAGORNO

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, le parole: «o varietà» sono sostituite dalle seguenti: «varietà e zona geografica di raccolta».*

b) *al comma 3, dopo le parole: «Unione europea», sono aggiunte le seguenti: «e, per i tartufi di cui all'articolo 6, comma 1, dalla zona geografica di raccolta».*

c) *al comma 4, inserire in fine le seguenti parole: «che possono essere venduti nei dieci giorni successivi alla chiusura del periodo di raccolta».*

---

**16.2**

TARICCO, BITI

*Al comma 2, dopo le parole: «posti in vendita» inserire le seguenti: «per la sola trasformazione» e sostituire le parole: «congelato e secco» con le seguenti: «congelato o secco».*

---

**16.3**

LA PIETRA

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nel rispetto della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni».*

---

**16.4**

TARICCO, BITI

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nel rispetto della legge n. 283 del 1962 e successive modificazioni».*

---

**16.5**

BATTISTONI, CALIGIURI

*Al comma 3, dopo la frase: «nonché in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di indicazione del paese di origine», aggiungere la seguente: «e nel rispetto della legge 238/1962 e successive modificazioni».*

---

**16.6**

MAGORNO

*Al comma 3, dopo la frase: «nonché in conformità alle vigenti disposizioni dell'unione europea in materia di indicazione del paese di origine» aggiungere la seguente: «e nel rispetto della legge 238/1962 e successive modificazioni».*

---

**16.7**

BERUTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. In conformità alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di tracciabilità, ogni tartufo fresco confezionato secondo le norme attualmente vigenti, deve contenere all'interno dell'etichetta il comune di origine della specie e la provincia nel quale è stato raccolto.».*

---

**16.8**

TARICCO, BITI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro della Salute, con proprio decreto disciplina ulteriori condizioni relative alla messa in vendita di tartufi freschi, alla loro lavorazione, confezionamento, etichettatura e conservazione.».*

---



**16.9**

TARICCO, BITI

*Al comma 4 sopprimere la parola: «italiani» e aggiungere in fine i seguenti periodi: «e venduti entro una settimana dalla chiusura del periodo di raccolta. Nel caso di tartufi acquistati in precedenza va certificata la provenienza.».*

---

**16.10**

TARICCO, BITI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**Art. 17.****17.1**

TARICCO, BITI

*Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: «e la quantità o percentuale di tartufo fresco contenuto. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite nel decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 16.».*

---

**17.2**

MAGORNO

*Al comma 1, inserire in fine le seguenti parole: «e zona geografica di raccolta».*

---

**17.3**

MAGORNO

*Il comma 2 è soppresso.*

---

**17.4**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«È ammessa la presenza di specie di tartufo diverse da quelle dichiarate nell'elenco degli ingredienti pari al 3% della quantità di tartufo indicata in etichetta, ma solo se è possibile dimostrare la natura accidentale e tecnicamente inevitabile della loro presenza.»

---

**17.5**

TARICCO, BITI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. È ammessa la presenza di specie di tartufo diverse da quelle dichiarate nell'elenco degli ingredienti in misura non superiore al 3 per cento della quantità di tartufo dichiarata in etichetta.»

---

**17.6**

BATTISTONI, CALIGIURI

*Al comma 2 sostituire le parole: «pari al 5 per cento» con: «pari al 9 per cento».*

---

**Art. 18.****18.1**

TARICCO, BITI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'atto di cessione del tartufo, il tartufaio dichiara l'area di raccolta sia essa regione, provincia o comune.»

---

**18.2**

DE BONIS

*Al comma 2, sostituire le parole: «può dichiarare in modo volontario» con le seguenti: «deve dichiarare».*

---

**18.3**

BATTISTONI, CALIGIURI

*Al comma 2, sostituire le parole: «può dichiarare in modo volontario» con le seguenti: «deve dichiarare».*

---

**18.4**

MAGORNO

*Al comma 2, le parole: «può dichiarare in modo volontario» sono sostituite dalle seguenti: «deve dichiarare».*

---

**18.5**

MOLLAME, ABATE

*Al comma 2, sostituire le parole: «può dichiarare in modo volontario» con le seguenti: «deve dichiarare».*

---

**18.6**

LA PIETRA

*Al comma 2, sostituire le parole: «può dichiarare in modo volontario» con le seguenti: «deve dichiarare».*

---

---

**Art. 19.****19.1**

DE BONIS

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le cui specie arboree devono essere le seguenti: per il tartufo Nero Pregiato leccio, rovere, roverella, carpino nero e nocciolo; per il tartufo Scorzone faggio, leccio e rovere; per il tartufo Bianco Pregiato tiglio, nocciolo e roverella.».*

---

**Art. 21.****21.1**

MOLLAME, ABATE

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) la mancata esibizione del tesserino di cui all'articolo 13 a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo ai sensi dell'articolo 20;».*

---

**21.2**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

*«m) mancata esibizione dei titoli di raccolta al momento del controllo.».*

---

**Art. 22.****22.1**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
  - b) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole:* «e province autonome di Trento e di Bolzano»;
  - c) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole:* «e province autonome».
- 

**22.2**

TARICCO, BITI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il contributo ambientale, in un quadro di mutuo riconoscimento, abilita alla ricerca su tutto il territorio nazionale.».

---

**22.3**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ciascuna associazione riconosciuta all'interno del territorio regionale, annualmente, di concerto con la regione di appartenenza, stabilisce le modalità di partecipazione ai corsi di formazione per i tartufai, loro iscritti e le modalità di erogazione di tale servizio.».

---

**22.0.1**

BERUTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. Al fine di incentivare la ricerca scientifica è istituito presso il Ministero dell'Università e della ricerca un fondo con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2020 da destinare ad università statali che abbiano avviato progetti finalizzati allo studio del DNA del Tartufo per certificarne la sua autenticità.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione delle università beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

**Art. 23.****23.1**

LONARDO, BERUTTI, CALIGIURI, SERAFINI, BATTISTONI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attuando anche le disposizioni nazionali per l'applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG. (13°08515), di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2013 pubblicato sulla GU Serie Generale n.251 del 25 ottobre 2013, per il riconoscimento della DOP "TARTUFO ITALIA".».*

---

**23.2**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sostiene iniziative pubbliche o private per l'adozione di marchi di qualità come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta applicati al tartufo nazionale.».

---

**23.3**

TARICCO, BITI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Ministero, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, entro 12 mesi definisce una procedura semplificata per il riconoscimento, di Denominazioni di Origine Protetta e di Indicazioni Geografiche Protette, al raccolto di determinate aree tartufigene con particolari qualità e storicità per le quali le rappresentanze dei cavatori e del territorio ne facciano richiesta.».

---

**Art. 25.****25.1**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

---

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 988

### G/988/1/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

il Capo V del citato Atto Senato disciplina gli strumenti di programmazione, di ricerca e di finanziamento in campo biologico;

considerato che:

le api svolgono una insostituibile funzione a beneficio dell'ecosistema e dell'ambiente. Dalle api, infatti, dipende il successo riproduttivo delle colture agroalimentari, della flora spontanea e di ogni specie botanica;

la presenza delle api è indice di una corretta gestione del territorio, rivelando l'esistenza delle condizioni minime di sopravvivenza anche per altre forme biologiche;

l'Europa è il secondo produttore mondiale di miele con un totale di circa 17,5 milioni di alveari e oltre 650 mila apicoltori;

secondo i dati raccolti dalla Commissione europea, per ciascuno Stato membro in media, ciascun apicoltore europeo possiede 21 alveari. Il risultato racchiude una media di dati molto differenti fra loro. In Grecia e Spagna, ad esempio, ciascun apicoltore ha più di 100 alveari, in Inghilterra e Germania, invece, ne ha mediamente solo 6 o 7. L'Italia, insieme alla Francia, ha una media di 27 alveari per apicoltore;

l'Italia è il quarto paese dell'Unione europea per numero totale di alveari (1,4 milioni), dopo la Spagna (2,9 milioni di alveari), la Romania e la Polonia (rispettivamente 1,8 e 1,6 milioni di alveari);

considerato, altresì, che:

è necessario difendere la biodiversità e, pertanto, il carattere genetico dell'ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola), così come delle popolazioni autoctone tipiche (*Apis mellifera sicula* Montagano), o delle zone di confine (*Apis mellifera mellifera* per la Liguria e *Apis mellifera carnica* per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige);



impegna il Governo:

ad approntare ogni misura utile al fine di sostenere la produzione biologica del comparto apistico italiano, in un'ottica di tutela della biodiversità da perseguire attraverso la salvaguardia della razza di ape italiana, delle popolazioni di api autoctone tipiche regionali e delle zone di confine.

### **G/988/2/9**

TARICCO, BITI

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

all'articolo 9 del disegno di legge in esame viene istituito un Fondo per lo sviluppo della produzione biologica; conseguentemente è abrogato il preesistente Fondo, istituito nel 1999, che finanziava la ricerca per l'agricoltura biologica e di qualità;

il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, così come il precedente, è finanziato mediante il contributo per la sicurezza alimentare per promuovere la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di qualità ed ecocompatibile e perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente;

il contributo per la sicurezza viene versato annualmente dalle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi;

le entrate derivanti da tale contributo già oggi confluiscono nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

il disegno di legge in esame rappresenta anche l'occasione per riorganizzare e definire in modo più puntuale le finalità del Fondo, favorendone un più pieno e strategico utilizzo;

considerato che:

le risorse del fondo saranno indirizzate a sostegno di tutte le forme di agricoltura impegnate ad una maggiore armonia ambientale, ad una riduzione di impatto, a maggiori garanzie per la salute umana ed in generale ad una maggiore sostenibilità, ed in particolare alla agricoltura biologica;

la direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, ha istituito un «quadro per l'azione comunitaria per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari»; per l'attuazione di tale direttiva

sono stati definiti Piani di Azione Nazionali (PAN); quello italiano è stato adottato con decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, con obiettivo la sostenibilità dell'agricoltura definendo obiettivi specifici attraverso la promozione di misure per l'uso sostenibile di mezzi tecnici e agrofarmaci, sia in agricoltura biologica sia in agricoltura integrata, complessivamente volti a ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, e ad accrescere la formazione degli agricoltori;

per il perseguimento di tali finalità è necessario che siano messe in campo, da parte dei Ministeri e delle Regioni e Province autonome, e con il coinvolgimento dei soggetti interessati, progetti, ricerche e sperimentazioni e iniziative che richiedono anche un impegno economico;

impegna il Governo:

a valutare, tra le finalità specifiche di impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 9, anche:

– la creazione di una rete monitoraggio (dati meteo e modelli previsionali a livello Nazionale), che ad oggi non ha ancora una copertura soddisfacente in tutte le regioni, laddove alcune sono addirittura completamente scoperte;

– l'attivazione di azioni volte alla prevenzione e alla protezione delle piante dagli organismi nocivi emergenti, che a causa della globalizzazione e dei cambiamenti climatici sono causa di sempre nuove patologie, in passato non presenti sul territorio nazionale, che sono ora introdotte nel nostro Paese. Si rende pertanto necessario rafforzare la rete di monitoraggio nazionale per verificare la presenza di nuove specie e garantire il coordinamento tra le Istituzioni, a livello centrale e regionale;

– l'attivazione di percorsi di formazione per l'ottenimento del certificato per acquisto, vendita e utilizzo agrofarmaci, compresi quelli destinati alla produzione biologica, utilizzati dagli agricoltori professionali. Tale Formazione oltre ad essere requisito formalmente necessario è anche condizione essenziale per l'uso efficace e responsabile di tutti gli agrofarmaci ed è un requisito indispensabile per garantire l'applicazione delle Buone Pratiche Agricole. Purtroppo, per una molteplicità di motivi, siamo in presenza di una difformità di applicazione nelle varie regioni, di un forte ritardo soprattutto in alcune di esse, e la quasi assenza di possibilità di formazione *on line*, peraltro concentrata e riconosciuta solo in poche regioni, che invece dovrebbe essere resa accessibile e riconosciuta su tutto il territorio nazionale;

– la risposta alla domanda di registrazione di agrofarmaci per gli «usi minori», che riguardano colture che, per superficie coltivata e quantitativi prodotti, hanno dimensioni ridotte rispetto alle colture maggiormente diffuse, e che per questo sono in molti casi, a causa della scarsa convenienza, trascurate.

**Art. 1.****1.1**

TARICCO, BITI

*Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «con l'esclusione del sistema dei controlli».*

---

**1.2**

TARICCO, BITI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

---

**1.3**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi

dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

---

#### 1.4

MAGORNO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

---

#### 1.5

LA PIETRA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998 e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi

volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

---

## 1.6

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

---

## 1.7

BATTISTONI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

---

**1.8**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «Lo Stato favorisce e promuove» fino a: «metodo biologico», con le seguenti: «Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico».*

---

**1.9**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.10**

LA PIETRA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.11**

MAGORNO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.12**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari, e i metodi della permacultura e della agricoltura sinergica nonché i metodi di agricoltura ad impatto conservativo per l'ecosistema, applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, sono equiparati al metodo di agricoltura biologica.».

---

**1.13**

TARICCO, BITI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, sono equiparati al metodo della agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con apposito decreto, ne prevedano il rispetto.».

---

**1.14**

FATTORI, NUGNES

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai fini della presente legge, qualunque altra pratica agricola di diversa denominazione che utilizza determinati preparati agricoli e disciplinari nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equiparata al metodo di agricoltura biologica.».

---

**Art. 2.****2.1**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche durante il periodo di conversione.».*

---

**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

*Al comma 1 sostituire le parole: «delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» con le seguenti: «delle politiche agricole alimentari e forestali».*

---

**3.2**

TARICCO, BITI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e del turismo»*

---

**Art. 5.****5.1**

IL RELATORE

*Al comma 1 sostituire le parole: «delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» con le seguenti: «delle politiche agricole alimentari e forestali».*

---

**5.2**

FATTORI, NUGNES

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappre-



sentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.».

---

### 5.3

TARICCO, BITI

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire le parole:* «un rappresentante delle associazioni» *con le seguenti:* «due rappresentanti delle associazioni»;

b) *Sostituire le parole:* «due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica» *con le seguenti:* «tre rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici, sia tecnomeccanici sia preparati, utilizzati in agricoltura biologica».

---

### 5.4

SERAFINI

*Al comma 3, sostituire le parole:* «da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica,» *con le seguenti:* «da quattro rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura biologica».

---

### 5.5

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole:* «con metodo biodinamico» *con le seguenti:* «con i metodi dell'agricoltura biodinamica, della permacultura, della agricoltura sinergica nonché con i metodi di agricoltura ad impatto conservativo per l'ecosistema,».

---

**5.6**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

---

**Art. 6.****6.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, al comma 1 dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.» con le seguenti: «di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.».*

**6.2**

TARICCO, BITI

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 24» con le parole: «al comma 2 dell'articolo 25» e sostituire le parole: «comma 1 dell'articolo 32» con le parole: «comma 5 dell'articolo 33».*

**6.3**

MAGORNO

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 24», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 dell'articolo 25» e le parole: «al comma 1 dell'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5 dell'articolo 33»;*

b) *al comma 2, le parole: «e può essere richiesto su base volontaria», sono sostituite dalle seguenti: «ed è utilizzato come indicazione obbligatoria quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 24 del re-*

golamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, dal comma 2 dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, come indicazione del paese in cui in cui tutte le materie prime agricole siano state coltivate in Italia.».

---

#### 6.4

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

*Al comma 2, sostituire le parole: «e può essere richiesto su base volontaria», con le seguenti: «ed è apposto accanto al logo di produzione biologica dell'Unione europea».*

---

#### 6.5

TARICCO, BITI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e può essere richiesto su base volontaria» con le seguenti: «ed è utilizzato come indicazione obbligatoria quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, dal comma 1 dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, come indicazione del paese in cui in cui tutte le materie prime agricole siano state coltivate in Italia».*

---

### Art. 7.

#### 7.1

TARICCO, BITI

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «monitorare l'andamento del settore» inserire le seguenti: «, anche attivando una integrazione dei dati oggi raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive,».*

---

**7.2**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;».*

---

**7.3**

TARICCO, BITI

*Al comma 3, dopo le parole: «del Piano» inserire le seguenti: «che tiene conto degli indicatori statistici individuati con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d-bis),».*

---

**Art. 8.****8.1**

TARICCO, BITI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e biodinamica».*

---

**8.2**

FATTORI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «...e biodinamica».*

---

**8.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «adatte all'agricoltura biologica e biodinamica» con le seguenti: «adatte all'agricoltura biologica, biodinamica, alla permacultura, all'agricoltura sinergica nonché ai metodi di agricoltura ad impatto conservativo per l'ecosistema.».*

---

**8.4**

TARICCO, BITI

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, definendo anche uno specifico Piano di controlli per la sicurezza fitosanitaria.».*

---

**Art. 9.****9.1**

TARICCO, BITI

*Al comma 1, dopo le parole: «della produzione biologica» inserire le seguenti: «e per la sostenibilità delle produzioni agricole» e dopo le parole: «Piano di cui all'articolo 7,» inserire le seguenti: «di progetti e azioni volte al sostegno della sostenibilità e della riduzione di impatto e residui dell'agricoltura in generale.».*

---

**9.2**

LA PIETRA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

*«e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.».*

---

**9.3**

MAGORNO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.».*

---

**9.4**

BATTISTONI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.».

---

**9.5**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.».

---

**9.6**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.».

---

**9.7**

TARICCO, BITI

*Al comma 3, sostituire le parole:* «con decreto annuale» *con le seguenti:* «con proprio decreto anche annualmente aggiornato».

---

**9.8**

IL RELATORE

*Al comma 5, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per

cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».

---

## 9.9

TARICCO, BITI

*Al comma 5, sostituire il capoverso «1» con il seguente:*

«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione tendenzialmente senza residui ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, a sostegno dell'agricoltura biologica e di tutte le forme di agricoltura con le citate finalità, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23 e H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, è determinato l'elenco dei fertilizzanti da sintesi e può essere aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.».

---

## 9.10

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

*Al comma 5, capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**9.11**

MAGORNO

*Al comma 5, le parole: «da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno» sono soppresse.*

*Conseguentemente, dopo le parole: «è determinato», aggiungere le seguenti: «l'elenco dei fertilizzanti da sintesi e può essere».*

---

**Art. 11.****11.1**

TARICCO, BITI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «produzione biologica» con le seguenti: «produzioni sostenibili, tendenzialmente esenti da residui e a basso impatto ambientale, con particolare attenzione alla agricoltura biologica».*

**11.2**

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» con le seguenti: «Ministero dell'università e della ricerca».*

**11.3**

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria» con la seguente: «CREA».*



**11.4**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) almeno il 10 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato alla misurazione dei risultati dell'applicazione delle misure adottate con la presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati appositi indicatori statistici tra i quali figurano almeno i seguenti: riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> nell'ambito dei distretti biologici di cui all'articolo 13; riduzione della presenza di nitrati nelle acque dei distretti biologici e nelle produzioni ottenute con metodo biologico; aumento della popolazione di entomofauna utile, sia come numero di insetti fitofagi che di impollinatori; presenza ed entità di diffusione di miceti antagonisti di fitopatologie; riduzione della presenza di micotossine sulle colture ottenute con metodo biologico, in particolare sulle colture di cereali autunno-vernini e primaverili, nel latte, nei derivati lattiero-caseari e nelle carni destinate all'alimentazione umana.».

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo:* «la relazione tiene conto degli indicatori statistici individuati con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d-bis*).».

---

**Art. 12.****12.1**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome».

---

**Art. 14.****14.1**

IL RELATORE

*Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**Art. 15.****15.1**

DE BONIS

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «pari almeno al 20 per cento del settore.» con le seguenti: «pari al 5 per cento del settore.».*

---

**Art. 17.****17.0.1**

DE BONIS

*Al Capo VII «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI» inserire il seguente articolo:*

**«Art. 17-bis.**

*(Divieto di uso di organismi geneticamente modificati e di genome editing)*

1. Fermo restando il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nell'agricoltura biologica, sono altresì vietati l'uso e il riferimento ai termini "biologico" e "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati e da organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi (genome editing), in conformità a quanto stabilito dalla Corte

di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 25 luglio 2018, causa C-528/16.».

---

**Art. 18.**

**18.1**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

*Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il terzo periodo.*

---

**18.2**

TARICCO, BITI

*Al comma 1, capoverso «6-bis», terzo periodo, dopo le parole: «semi o materiali di propagazione» inserire la seguente: «biologici».*

---

**18.3**

DE BONIS

*Al comma 1, comma 6-bis ivi richiamato, al terzo capoverso, le parole: «fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.» sono soppresse.*

---

**18.0.1**

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.».

---

**18.0.2**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.18-bis.***(Apicoltura biologica)*

1. L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.»

---

**18.0.3**

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.»

---

**18.0.4**

MAGORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.18-bis.***(Apicoltura biologica)*

1. L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.»

---

**18.0.5**

LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 18-bis.**

*(Apicoltura biologica)*

«L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.».

**18.0.6**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Delega al Governo per la revisione dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare)*

1. Il Governo, è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino delle disposizioni vigenti sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e potenziamento del sistema dei controlli, in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20;

c) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore tutela della concorrenza attraverso la previsione di strumenti di contrasto e di soluzione dei casi di conflitto di interessi tra controllori e controllati;

b) potenziamento degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso la fornitura di adeguate informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche attraverso l'impiego di piattaforme digitali per la certificazione biologica;

e) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle fonti esistenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.».

---

### 18.0.7

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)*

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso. Con il medesimo decreto, sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori».

---

**18.0.8**

MAGORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)*

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso.».

---

**18.0.9**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Ulteriori disposizioni per lo sviluppo dell'agricoltura biologica)*

1. Nel caso di costituzione di contratti di rete di cui all'articolo 10, o di distretti biologici di cui all'articolo 13, o di Organizzazioni di Produttori riconosciute per la produzione biologica di cui all'articolo 17, ferme restando le disposizioni derivanti dalla regolamentazione comunitaria, alle aziende composte da più unità fondiari separate e distanti tra loro, partecipanti al contratto di rete, al distretto biologico o socie di Organizzazioni di Produttori riconosciute per la produzione biologica, viene riconosciuta la possibilità di suddividere le unità fondiari in "biologiche" e "non biologiche", ferma restando la garanzia della piena tracciabilità delle produzioni e la distinzione tra produzione ottenuta da unità fondiari condotte con metodo "biologico" e "non biologico".».

---

**Art. 19.****19.1**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Decreto ministeriale 13 gennaio 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è abrogato.».

---

**19.0.1**

MAGORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Ulteriori disposizioni di sviluppo dell'agricoltura biologica)*

1. Nel caso di costituzione di contratti di rete di cui all'art. 10, di distretti biologici di cui all'art. 13 o di Organizzazioni di Produttori riconosciute per la produzione biologica di cui all'art. 17, ferme restando le disposizioni derivanti dalla regolamentazione comunitaria, alle aziende composte da più unità fondiarie separate e distanti tra loro, partecipanti al contratto di rete, al distretto biologico o socie di OP riconosciute per la produzione biologica, viene riconosciuta la possibilità di suddividere le unità fondiarie in "biologiche" e "non biologiche".

2. Dovranno in ogni caso essere garantita la piena tracciabilità delle produzioni e la distinzione tra produzione ottenuta da unità fondiarie condotte con metodo biologico e non biologico.».

---